



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SEGRETARIATO GENERALE**  
Dipartimento per il personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIP 0064712 P-4.4.16  
del 29/12/2023



AI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DI CUI  
ALL'UNITO ELENCO

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DI  
CUI ALL'UNITO ELENCO

e, per conoscenza:

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU

**OGGETTO:** CCNI 2023 - principali novità

La presente circolare fornisce le prime indicazioni sulle principali novità apportate dal CCNI 2023<sup>1</sup>, in via di sottoscrizione definitiva, con particolare riferimento agli istituti introdotti con la nuova indennità di specificità organizzativa.

## **CAMPO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA ECONOMICA DEL CCNI**

Destinatario del contratto è il personale non dirigenziale di ruolo e di prestito (in posizione di comando e di fuori ruolo) in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Il CCNI non si applica al personale delle forze armate e delle forze di polizia, al personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – nonché ai soggetti non titolari di un rapporto di lavoro subordinato (consulenti, esperti, ecc.). Gli effetti economici del contratto decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione (articolo 2).

## **INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ ORGANIZZATIVA**

Nel nuovo CCNI sono presenti disposizioni e istituti che puntano a valorizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti che risultano funzionali al peculiare contesto organizzativo e istituzionale della Presidenza del Consiglio nel suo ruolo di impulso, indirizzo e coordinamento del governo del

<sup>1</sup> Il testo definitivo del CCNI sarà disponibile sul sito intranet nella sezione "Servizi al personale", sotto sezione "Relazioni sindacali".



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Paese. In particolare, gli articoli da 6 a 9 del CCNI - che sostituiscono e disapplicano gli articoli 15, 16 e 18 del CCNI 10 novembre 2009 - introducono una nuova *Indennità di specificità organizzativa* articolata in tre distinti istituti:

1. **Contattabilità** (articolo 7);
2. **Presidio orario di servizio** (articolo 8);
3. **Estensione dell'orario di lavoro** (articolo 9).

Ogni singolo istituto richiede una **specificata ed autonoma adesione preventiva** da parte del dipendente (in altre parole, si può aderire ad uno solo, a due o a tutti e tre gli istituti).

Nelle more dell'attivazione di una specifica **procedura** informatizzata, in fase di prima applicazione, si considera aderente ai tre istituti di cui sopra il personale che aveva aderito all'indennità massima dell'art. 18 del CCNI 10 novembre 2009; si considera invece aderente solo agli istituti di cui agli articoli 7 (contattabilità) e 8 (presidio orario di servizio) il personale che aveva aderito all'indennità base del medesimo art. 18.

Per quanto sopra, sempre in fase di prima applicazione, le Strutture generali dovranno raccogliere le adesioni o le revoche, del

- a) personale che aveva aderito all'art. 18 - indennità massima o indennità base - e che non intende aderire ad uno solo, a due o a tutti e tre gli istituti citati (revoca espressa);
- b) personale che non aveva aderito all'art. 18 e che intende aderire ad uno solo, a due o a tutti e tre gli istituti citati (adesione espressa).

Adesioni e revoche raccolte andranno inserite nell'applicativo **Zucchetti** a cura delle Segreterie incaricate della gestione della rilevazione delle presenze, c.d. Segreterie GERIP (per le indicazioni operative si rinvia alle istruzioni allegate, all. 1)

Le adesioni o le revoche agli istituti di cui agli articoli 7 (contattabilità) e 9 (estensione dell'orario di lavoro) hanno effetto dal giorno della comunicazione. L'adesione o la revoca all'istituto di cui all'articolo 8 (presidio orario di servizio) ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

### **1. Contattabilità**

L'articolo 7 del CCNI disciplina l'istituto della *Contattabilità*.

La prestazione richiesta al personale che aderisce a tale istituto consiste nella **disponibilità ad essere contattato oltre l'orario di lavoro ed entro l'orario di servizio** (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 21:00 e il sabato dalle 7:00 alle 15:00). I dipendenti che hanno aderito possono essere contattati, telefonicamente o con altre modalità simili, dai propri superiori per esigenze di servizio. L'istituto non prevede che il contatto sia finalizzato a richiedere l'operatività del dipendente.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Per tale disponibilità è prevista l'erogazione di un **compenso giornaliero lordo di 12,00 € per la Categoria A e di 11,00 € per la Categoria B, per un massimo di 260 giorni di effettivo servizio all'anno**. Il compenso viene erogato con cadenza trimestrale, salvo l'implementazione di nuove procedure di liquidazione che ne consentano l'erogazione mensile.

Per giornate di effettivo servizio si intendono i giorni lavorati dell'anno con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi qualora non lavorati. La giornata del sabato, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su cinque giornate, è da ritenersi lavorata a tutti gli effetti per le settimane in cui vi sia stata presenza in servizio o nelle seguenti fattispecie che concorrono al raggiungimento del limite delle 260 giornate:

- riposo compensativo o banca ore (artt. 24 e 26, CCNL 7 ottobre 2022);
- distacchi e permessi sindacali;
- missioni;
- servizi fuori sede;
- corsi di aggiornamento per conto dell'Amministrazione.

Vanno inoltre computati in aggiunta alle giornate di effettivo servizio anche le seguenti tipologie di assenza:

- congedi dei genitori (art. 43, CCNL 7 ottobre 2022);
- permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 104/1992 (art. 32, commi 1, 2 e 3, CCNL 7 ottobre 2022)
- permessi di cui all'art. 4, comma 1, legge 53/2000 (c.d. permessi per lutto o grave infermità);
- permessi per donatori di sangue e di midollo osseo (art. 32, comma 4, CCNL 7 ottobre 2022);
- assenze per infortunio sul lavoro;
- assenze per malattia per causa di servizio, per Covid-19 o insorta a seguito di eventuali situazioni di emergenza sanitaria decretate dalle competenti autorità;
- assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita (art. 37, commi 1 e 3, CCNL 7 ottobre 2022).

### **2. Presidio orario di servizio**

L'articolo 8 del CCNI disciplina l'istituto del *Presidio orario di servizio*.

La prestazione richiesta al personale che aderisce a tale istituto consiste **nella disponibilità ad effettuare il presidio di cinque fasce orarie mensili**, da distribuire nell'ambito delle settimane lavorative nel limite **massimo di due presidi a settimana, uno al giorno**. In altre parole, ai dipendenti che hanno aderito a tale istituto può essere richiesto - sulla base di una pianificazione, *di norma con cadenza almeno mensile*, che tenga conto delle esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

e dei principi della programmazione e della rotazione - di essere presenti nella sede di lavoro nelle fasce orarie:

- 8:30 – 10:30;
- 17:30 – 19:30.

Per tale disponibilità, al dipendente è riconosciuta **un'indennità mensile lorda, nella misura fissa e continuativa per 12 mensilità, pari a 225,00 € per la Categoria A e a 180,00 € per la Categoria B.**

### **2.1 Richiesta e verifica**

Il dirigente (*il dirigente sovraordinato*) che per esigenze di servizio intende avvalersi dell'istituto dovrà **richiedere espressamente il presidio delle fasce orarie**, entro il limite massimo previsto dal CCNI, **con un anticipo di almeno una settimana**. Richieste di presidi "fuori termine" necessitano dell'accordo espresso del collaboratore. È invece nella facoltà del dirigente eliminare in qualsiasi momento la richiesta di presidio orario non più necessaria.

In fase di prima applicazione, la comunicazione della richiesta potrà avvenire nelle modalità opportunamente individuate dalle strutture, singolarmente o per gruppi di collaboratori (*es. mail, condivisione di file, ecc.*). In particolare, il dirigente comunica i **presidi che ritiene necessario richiedere:**

- ai diretti interessati;
- alla Segreteria incaricata della gestione della rilevazione delle presenze, c.d. Segreterie GERIP.

Sarà cura della Segreteria inserire le richieste all'interno dell'applicativo **Zucchetti** (per le indicazioni operative si rinvia alle allegate istruzioni, all. 2), **implementato al fine di consentire la gestione automatizzata della verifica dello svolgimento della prestazione.**

In relazione alla verifica dell'effettivo svolgimento della prestazione, si evidenzia che il CCNI ha previsto che il mancato presidio di una o più fasce orarie tra quelle richieste nel mese, purché ciò avvenga per tre mesi in un anno solare (anche non consecutivi) e non vi siano giustificati motivi di assenza, comporta la revoca implicita dell'adesione e l'impossibilità di aderire nuovamente all'istituto per i successivi tre mesi.

In altre parole, il controllo automatizzato sul sistema di rilevazione delle presenze registra tutti i mancati presidi delle fasce orarie richieste non coperti da giustificati motivi di assenza (cfr. il successivo par. 2.3). Al terzo mese nell'anno solare in cui il sistema registra il mancato presidio scatta – per il dipendente inadempiente – la revoca implicita dell'adesione all'istituto con la conseguente impossibilità di aderire nuovamente per i tre mesi successivi. Il dipendente non potrà pertanto percepire il compenso mensile previsto, fino alla nuova eventuale adesione.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Si rappresenta che il sistema di rilevazione delle presenze tiene conto di un margine di "tolleranza" di 15 minuti per ciascuna fascia oraria; in sintesi, per poter svolgere correttamente il presidio richiesto è necessaria la copertura di almeno 105 minuti dei 120 previsti dalla fascia.

**Esempio 1:** *il dipendente non ha effettuato il presidio di una fascia oraria richiesta nei mesi di gennaio, marzo e giugno, senza giustificati motivi di assenza (cfr. par. 2.3). Fino a giugno il dipendente percepisce il compenso previsto. A partire dal mancato presidio di giugno, scatta la revoca implicita dell'adesione all'istituto. Il dipendente non percepisce il compenso previsto nei mesi di luglio, agosto e settembre e può aderire nuovamente a partire dal mese di settembre, sempre con effetto dal mese successivo.*

### **2.2 I giustificati motivi di assenza**

Per giustificati motivi di assenza si intendono tutti gli istituti previsti da norme di legge e contrattuali (ferie, permessi, congedi, ecc.), compresi quelli per i quali non è necessaria la preventiva autorizzazione del dirigente (permessi l. 104/1992, permessi sindacali, ecc.).

A tali tipologie si aggiunge la possibilità per il dirigente di giustificare il mancato presidio delle fasce orarie, autorizzando un giustificativo *ad hoc* direttamente previsto nell'applicativo Zucchetti (annullamento richiesta presidio).

**Esempio 2:** *in una giornata in cui il dipendente ha un orario giornaliero articolato su 9 ore, gli viene richiesto di effettuare il presidio della fascia 17:30 – 19:30. Arrivando in ufficio alle 10:30, concluderebbe il proprio orario alle 19:30; tuttavia, alle ore 17:30 esce, inserendo un giustificativo per l'orario mancante.*

*In questo caso, il dipendente che intende giustificare il mancato presidio può inserire un giustificativo di assenza (che preveda o meno l'autorizzazione del dirigente). Solo nel caso in cui il dirigente non autorizza il giustificativo, la mancata effettuazione del presidio concorre alla revoca implicita.*

**Esempio 3:** *in una giornata in cui il dipendente ha un orario giornaliero articolato su 7 ore e 36 minuti, gli viene richiesto di effettuare il presidio della fascia 17:30 – 19:30. Arrivando in ufficio alle 9:00, concluderebbe il proprio orario alle 16:36, prolungando la propria permanenza fino alle 19:30 per presidiare la fascia oraria richiesta. Se il dipendente esce alle 18:30 per un'emergenza familiare, potrà giustificare il mancato presidio utilizzando unicamente il giustificativo *ad hoc* (non è possibile, infatti, inserire un giustificativo a copertura dell'extra-orario di lavoro). Se il dirigente autorizza tale giustificativo, la mancata effettuazione del presidio non concorre alla revoca implicita.*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## 2.3 Personale in part-time

Per il personale in part-time verticale e/o orizzontale che aderisce all'istituto, sia l'indennità sia il numero dei presidi massimi richiedibili sono ridotti proporzionalmente alla prestazione da rendere, per un totale annuo pari alla percentuale di part-time richiesto. La riduzione proporzionale del numero di presidi massimi richiedibili avviene applicando l'arrotondamento all'intero più vicino (arrotondando per difetto all'intero inferiore nel caso di valori ",50"). Per la liquidazione del compenso si procede al riproporzionamento dell'indennità sulla base dei presidi richiedibili calcolati. Il CCNI prevede, inoltre, per il personale in part-time verticale la possibilità di percepire l'indennità nel suo importo massimo, quando l'attività lavorativa è da rendere per l'intero arco del mese, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa.

**Esempio 4:** il dipendente di categoria A in part-time al 50% nei mesi di giugno, luglio e agosto, con 19 ore di lavoro settimanali rese in tre giornate lavorative. In questi mesi gli potrà essere richiesto il presidio di due fasce orarie mensili ( $5 \cdot 50\% = 2,5$  che, arrotondando per difetto all'intero più vicino, diventa 2). Considerato che l'indennità è riproporzionata alla prestazione resa (ossia  $2/5$ ), il dipendente percepirà € 90,00 lordi. Nel restante periodo dell'anno in cui la prestazione è resa per l'intero arco del mese i presidi richiedibili sono 5, pertanto il dipendente percepirà l'importo intero dell'indennità, ossia € 225,00 lorde mensili.

## 2.4 Strutture non ancora integrate nell'applicativo Zucchetti

Le strutture non ancora integrate nell'applicativo Zucchetti, procederanno all'aggiornamento dei propri sistemi di rilevazione delle presenze, inviando nelle more al personale interessato specifiche istruzioni operative, coerenti con quanto previsto nei paragrafi 2.1 e 2.2.

## 3. Estensione dell'orario di lavoro

L'articolo 9 del CCNI disciplina l'istituto dell'*Estensione dell'orario di lavoro*.

La prestazione richiesta al personale che aderisce all'istituto consiste nella disponibilità a:

- essere **contattati oltre l'orario di servizio** (dal lunedì al venerdì oltre le 21:00 e il sabato oltre le 15:00), telefonicamente o con altre modalità simili, non prevedendo però – come già per l'istituto di cui all'articolo 7 - la possibilità di richiedere l'operatività del dipendente;
- effettuare **8 protrazioni orarie mensili**, oltre l'orario di lavoro ordinario;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

- effettuare, per il solo personale di prestito le cui amministrazioni di appartenenza prevedono un orario di lavoro ordinario a 36 ore settimanali, ulteriori 9 protrazioni mensili, per un totale di 17 ore.

L'istituto prevede un compenso lordo per ogni ora di protrazione effettuata pari a 50,00 € per la Categoria A e 38,00 € per la Categoria B.

Analogamente al precedente CCNI:

- la rilevazione delle protrazioni effettuate mensilmente dal dipendente avviene attraverso il sistema di rilevazione delle presenze; il compenso è erogato nel mese successivo;
- nel caso in cui la protrazione non sia stata eseguita per intero, il compenso è calcolato sulla base dei minuti effettivi riproporzionando in sessantesimi il compenso orario;
- le ore di protrazione non effettuate nel mese possono essere recuperate nel corso dell'anno. In ogni caso è previsto il limite di 45 protrazioni orarie effettuabili nell'arco di un mese.

L'adesione all'istituto da parte del personale in part-time verticale è prevista limitatamente ai mesi in cui l'attività lavorativa è da rendere per almeno 15 giorni, ovvero quando l'attività lavorativa copre almeno il 50% delle ore lavorabili nel mese "a tempo pieno".

L'adesione all'istituto è esclusa in tutti gli altri casi di part-time.

### PERFORMANCE

L'articolo 3 del CCNI, in coerenza con l'Accordo sottoscritto il 12 luglio 2023, ha destinato il 25% delle risorse del Fondo Unico di Presidenza alla remunerazione della performance, distribuendo le risorse medesime tra la componente "individuale" (30%) e quella "organizzativa" (70%).

I criteri per la distribuzione dei premi tra le fasce di merito previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale non dirigenziale della PCM (DPCM 26 marzo 2021) avvengono sulla base dei punteggi di cui alle tabelle seguenti.

#### a. Performance individuale

% di realizzazione	Fascia di merito	Parametro
	Eccellente	110
da 91% a 100%	a) fascia di merito alta	100
da 80% a 90%	b) fascia di merito media	90
da 60% a 79%	c) fascia di merito bassa	79
inferiore al 60%	d) fascia di merito corrispondente ad un grado di realizzazione della performance individuale inferiore al 60%	0



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### b. Performance organizzativa

% di realizzazione	Fascia di merito	Parametro
da 91% a 100%	a) fascia di merito alta	100
da 80% a 90%	b) fascia di merito media	90
da 60% a 79%	c) fascia di merito bassa	79
inferiore al 60%	d) fascia di merito corrispondente ad un grado di realizzazione della <i>performance</i> organizzativa inferiore al 60%	1

Al riguardo, l'attribuzione avviene sulla base dei giorni di servizio svolti in Presidenza in ciascun anno, includendo le fattispecie di cui all'articolo 7 e salvo i casi di riduzione dello stipendio, che verranno direttamente individuati dal sistema di rilevazione delle presenze (applicativo Zucchetti). Le strutture pertanto non dovranno effettuare le relative comunicazioni.

### DISTRIBUZIONE "RESIDUI"

L'articolo 3 prevede, inoltre, che gli eventuali risparmi che dovessero emergere a seguito dell'attribuzione dei compensi previsti dalla contrattazione integrativa (c.d. residui), sono destinati ad incrementare la componente organizzativa della performance proporzionalmente alla fascia di merito conseguita.

### MODIFICHE AL CCNI 10 NOVEMBRE 2009

Il contratto (articolo 4) conferma la disciplina - contenuta negli articoli 11, 13 e 14 del CCNI 10 novembre 2009 - degli istituti correlati alle condizioni di lavoro che assicurano un modello di organizzazione flessibile e coerente con le esigenze funzionali dell'Amministrazione, apportando limitati aggiornamenti e incrementando i relativi emolumenti (articolo 5). Per tali modifiche si rimanda al testo coordinato degli articoli 11, 13 e 14 che sarà pubblicato sulla Intranet dopo la sottoscrizione definitiva del CCNI.

### BANCA DELLE ORE

In materia di banca delle ore il contratto integrativo (articolo 10) ha stabilito in 250 ore il limite complessivo annuo individuale di ore autorizzate di lavoro straordinario o supplementare





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

(quest'ultimo si riferisce alle ore svolte dal personale in part-time oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 56, comma 2, del CCNL 7 ottobre 2022). Inoltre, il contratto dispone che il limite individuale di giorni di riposo compensativo fruibili nel mese è pari a 6 giornate.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

L'articolo 13 del nuovo CCNI stabilisce che, per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel CCNI 10 novembre 2009.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Cons. Diana AGOSTI